

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4460 del 03/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - DITTA "CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA ROMAGNA SRL" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA (FE), LOCALITÀ S. BIAGIO, VIA MORARI, N. 34. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, AUTORIZZATA CON A.U.A., RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI FERRARA CON ATTO N. 7777 DEL 22.12.2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4575 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 9360/2018/fd-ct

D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta “**CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA ROMAGNA SRL**” con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località S. Biagio, Via Morari, n. 34. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli**, autorizzata con A.U.A., rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. **7777** del **22.12.2014**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 12.12.2017, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al Prot. di Arpae il 02.03.2018 con il n. PGFE/2018/2603 - Protocollo istanza del SUAP n. 1738 del 26.01.2018, successivamente integrata in data 01.02.2018, della Ditta **CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA ROMAGNA SRL**, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta (FE), località S. Biagio, Via Morari, n. 34/b, per la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, autorizzata dalla Provincia di Ferrara con A.U.A., atto n. **7777** del **22.12.2014**, per una attività di **lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli**, ;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59,, per la modifica sostanziale dell'attività autorizzata con l'atto di A.U.A. succitato, per un ampliamento e ammodernamento dello stabilimento, con variazione della matrice ambientale scarichi idrici e con inserimento della matrice rumore;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 7777 del 22.12.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 *;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 01/03/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 02/03/2018 con P.G. n. 2603, avvio del procedimento e indizione e convocazione della 1^a Conferenza dei Servizi, presso la sede ARPAE-SAC di Ferrara in C.so Isonzo n. 105/a, in data 16/03/2018;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 21/03/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 21/03/2018 con P.G. n. 3498, di inoltro del verbale della 1^a Conferenza dei Servizi, con i relativi allegati, tenutasi presso la sede ARPAE-SAC di Ferrara, C.so Isonzo n. 105/a, in data 16/03/2018, che si è conclusa con una richiesta di integrazioni e sospensione dei termini;

VISTE le integrazioni presentate dalla ditta in data 10/04/2018, trasmesse dal SUAP con nota in data 30/04/2018, assunta al PG di ARPAE Ferrara il 03/05/2018 con prot. n. PGFE/2018/5200, come richiesto dagli Enti, nella 1^a conferenza dei servizi;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 08/08/2018, assunta al PG di ARPAE Ferrara il 10/08/2018 con prot. n. PGFE/2018/9505 di trasmissione del verbale della 2^a Conferenza dei Servizi, con i relativi allegati, tenutasi presso la sede ARPAE-SAC di Ferrara, C.so Isonzo n. 105/a, in data 27/07/2018;

VISTI i pareri di competenza, allegati al verbale della 2^a Conferenza dei Servizi, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero:

- del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota in data 10/05/2018 con prot. n. 7057, parere favorevole per lo scarico di acque meteoriche provenienti dall'impianto nello Scolo Galvino, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il nuovo ampliamento, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa 28.063 mq, deve essere realizzato nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
 - la struttura di laminazione prevista per l'area deve essere dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di 1.403 mc., consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico graduale nello scolo Galvino delle acque meteoriche per una portata massima di 22 lt/sec, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;
 - che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, geom. Settimio Caroli, per consentire le opportune operazioni di controllo,
 - che in fase di cantiere e durante il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza;

- parere di HERA spa, nota in data 23/05/2018 di prot. n. 49340, per gli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAE Ferrara – Servizio Territoriale, con nota in data 10/08/2018 di prot. n. 9506, per la matrice rumore;
- parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie del 10/07/2018, nel rispetto delle prescrizioni del parere di HERA spa, sopramenzionato, per gli scarichi in pubblica fognatura, e del parere ARPAE, sopramenzionato, in merito all'impatto acustico;

RITENUTO, in base al parere favorevole del Comune di Argenta, per le matrici scarichi in pubblica fognatura e rumore, espresso nella 2^a conferenza dei servizi, e sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

A D O T T A

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione Valli e Delizie alla Ditta **CENTRO RACCOLTA PATATE EMILIA ROMAGNA SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Argenta (FE), località S. Biagio, Via Morari, n. 34/b, codice fiscale e partita IVA n. 01795570389, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **lavorazione e conservazione prodotti ortofruttili**, autorizzata con A.U.A., adottata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 7777 del 22.12.2014.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1) **Gli scarichi delle acque reflue autorizzate in pubblica fognatura di via Morari sono:**

- **S1 scarico di acque reflue di processo, comprese le acque reflue da attività di pulizia/lavaggio celle, acque dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche;**
- **S2 scarico acque dilavamento piazzale;**

sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".

2) Lo scarico delle acque industriali (punto 1) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B sub ambito HERA del Regolamento di fognatura, unita questo atto

quale parte integrante sotto la voce allegato “2”, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di processo;**
- **PC2 pozzetto campionamento acque dilavamento piazzale;**
- **PI pozzetto di ispezione e campionamento finale di acque reflue di processo, comprese le acque reflue da attività di pulizia/lavaggio celle, acque dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche;**

indicati nella planimetria allegata, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”.

3) La ditta deve:

- identificare, entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo, i pozzetti di campionamento **PC1, PC2 e PI**, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
- Entro 180 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo, installare nuova vasca di decantazione afferente al punto di scarico **S1** e della saracinesca afferente al punto di scarico **S2**.

4) Al termine dei lavori, di cui al precedente punto 3, la ditta deve darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA spa – Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara

5) Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione la ditta dovrà darne comunicazione a HERA spa – Servizio fognatura e depurazione Area di Ferrara.

6) La ditta dovrà accertarsi della condizione di sedimentazione dei limi nei pozzetti e nella vasca di separazione fanghi con verifiche periodiche, garantendone comunque la pulizia con frequenza minima trimestrale.

- 7) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
- 8) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010; il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Si precisa che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

B) RUMORE

- 1) Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività, vietando la sosta dei mezzi pesanti in esterno alle aree prossime alla ditta e disponendo lo spegnimento dei motori in fase di sosta, per quanto possibile, anche entro l'area della ditta.
- 2) Le fasi di carico/scarico, movimentazione e lavorazione dei prodotti agricoli potranno essere attuate solo in orario diurno (ore 6,00-22,00).
- 3) in considerazione del fatto che la valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visti i valori riscontrati ai ricettori in particolare a quello identificato con R8, poiché risultano prossimi ai limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997, una volta ultimati i lavori di risanamento e mitigazione acustica ed in un momento di massima attività dovranno essere

effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi effettuando un monitoraggio presso i confini della ditta.

- 4) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, oltre all'aumento dei mezzi pesanti in transito e valutati dal Tecnico della ditta, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
- 5) Si dovranno concordare con l'Amministrazione Comunale, eventuali contenimenti e soluzioni alla viabilità indotta nei periodi di massima attività, vista l'affluenza dei mezzi pesanti. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale ed ad ARPAE di Ferrara.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'AUA n. **7777 del 22/12/2014**, adottata dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad HERA spa e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.